



# Comune di Sant'Arzenio

## *Provincia di Salerno*

Piazza Domenico Pica – 84037 Sant'Arzenio (SA)

Tel. 0975.398033 Fax 0975.398214

Email: [protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.santarsenio.sa.it)

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA N. 28 DEL 27/07/2022

**OGGETTO: TARIFFA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 . APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **17:51**, nella sala delle adunanze, in seduta pubblica di **Prima** convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

GENERALITA'	TITOLO	PRESENTE
PICA DONATO	SINDACO	SI
VRICELLA ANDREA	CONSIGLIERE	SI
MACCHIA ROSANGELA	CONSIGLIERE	SI
BISCOTTI LUIGI	CONSIGLIERE	SI
MAZZARIELLO ANNAMARIA	CONSIGLIERE	SI
FORTE VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
PISTONE ROSANNA	CONSIGLIERE	NO
AMABILE GIOSI	CONSIGLIERE	NO
BACCELLIERE GIANLUCA	CONSIGLIERE	SI
IPPOLITO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
LUISI DOMENICO	CONSIGLIERE	SI

**Totale presenti : 8**

**Totale assenti :3**

Partecipa Il Segretario Generale, **Gerardo ROSANIA** .

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, **LUIGI BISCOTTI**, il quale essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di C.C. n. 27 in data 27/07/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sant'Arsenio e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2 (MTR2) e come validato con Determina dell'Ente d'Ambito di Salerno n. 169 del 25/07/2022 il quale espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro (al lordo delle detrazioni) di € 355.017,00 di cui parte variabile pari a € 223.057,00 ed € 131.959,00 quale componente fissa ed 105.647,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

**DATO ALTRESÌ ATTO** che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR2 sono considerate come valori massimi ...”;

**CONSIDERATO** che si predispongono le tariffe tari per una entrata teorica pari ad € 335.016,00, a totale copertura dei costi previsti per la gestione del servizio;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura corrispettiva/tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il sopracitato regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 13/07/2021 che disciplina il tributo per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a partire dall'anno 2021;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità come da prospetti allegati alla presente proposta di deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2021, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti n. 1 prot. n. 6144 del 26.07.2022 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Con voti favorevoli 8 , contrari 0 , astenuti 0 , espressi nelle forme di legge**

#### **D E L I B E R A**

1. **di approvare**, come riportato negli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
3. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto è predisposta su una entrata teorica di € 335.016,00, a copertura totale dei costi di gestione del servizio;
4. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
6. Di provvedere con separata votazione , resa nelle forme di legge, e con il seguente esito : favorevoli 8 , contrari 0 , astenuti 0 , a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 , constatata l'urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del  
Consiglio  
F.to Luigi BISCOTTI

Il Segretario Generale  
F.to Gerardo ROSANIA

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per quindici giorni consecutivi dal 10/08/2022 al 25/08/2022.

Pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Sant'Arsenio il 10/08/2022.

Il Segretario Generale  
F.to Gerardo ROSANIA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 25/08/2022 .

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27/07/2022. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale  
F.to Gerardo ROSANIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Arsenio, 10/08/2022

Il Segretario Generale  
Gerardo ROSANIA

# **COMUNE DI SANT'ARSENIO**

Oggetto : TARIFFA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 . APPROVAZIONE

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole**

Sant'Arsenio, 27/07/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria-Amministrativa AA.GG.  
F.to Dott.ssa Maria Consiglia VIGLIONE

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **parere favorevole**

Sant'Arsenio, 27/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Amm.va  
F.to Dott.ssa Maria Consiglia VIGLIONE